

R.G. N. ----/16
----/2017

SENTENZA N. -----

R.G. N. ----/12

del 28/04/2017

P.M. Dr.ssa M-----

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL. POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Dott. C---- G-----

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

1. **R----- Giovanni** n. Piadena (CR) il 27 dicembre 1951, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n, 1/A - nella sua qualità di Presidente dell'organo amministrativo dell'impresa Agricola "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", già corrente in S----- (CN) a far data dal 23 aprile 1998 e successivamente di liquidatore dal 22 novembre 2005 fino al 7 febbraio 2008; nonché nella sua qualità di Presidente dell'organo amministrativo delle imprese agricole "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- DUE SOC. COOP" dal 28 maggio 1998 al 22 novembre 2005 e di liquidatore dal 22 novembre 2005 fino al 7 febbraio 2008 ; nonché di Presidente della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC,. COOP," dal 6 agosto 1998 e, successivamente, di liquidatore dal 22 novembre 2005 fino al 7 febbraio 2008, entrambi correnti in S----- dal 28 maggio 1998;

assente

difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C-----
del foro di Torino

2. **B----- Vincenzo** n. Cuneo il 29 agosto 1963, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, quale presidente del collegio sindacale della "LATTE S----- SOCIETA COOPERATIVA" dal 23 aprile 1998 al 17 dicembre 2004;
assente
difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Torino
3. **R----- Francesco** n. Moretta (CN) il 15 dicembre 1946, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, nella sua qualità di sindaco effettivo del collegio Sindacale della società "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA" dal 23 aprile 1998 al 17.12.2004 nonché nella sua qualità di sindaco effettivo del collegio sindacale della "COOPERATIVA LATTE S----- DUE SOC. COOP." dal 28 maggio 1998 al 22 dicembre 2004;
assente
difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- dei foro di Torino e Paolo ----- del foro di Cuneo
4. **B----- Nicolino** n. Cirié (TO) il 28 gennaio 1974 e residente in Via San Francesco al Capo (TO), V. Banni n, 16, nella sua qualità di sindaco effettivo del collegio sindacale della "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA" 23.04.1998 al 22.10.2002;
assente
difeso di fiducia dall'avv. Paolo ----- del Foro di Cuneo
5. **V----- Piergiorgio** n. Racconigi (CN) il 14 settembre 1965, con domicilio dichiarato in Casalgrasso (CN), Via ----- n.17 nella sua qualità di sindaco effettivo del collegio Sindacale della "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA" dal 22.10.2002 al 17.12.2004;
assente
difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Torino
6. **G----- Federico** n. Torino il 9 dicembre 1958 e residente in C----- (CN), V. ----- 3/A, quale dipendente della "A--- A----", professionista certificatore dei bilanci del 31.12.2004 - 2005 - 2006 e della tenuta

delle scritture contabili della "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA" nonché professionista certificatore dei bilanci del 31.12.2004 2005 - 2006 e della tenuta delle scrittura contabili della "COOPERATIVA LATTE S----- DUE SOC. COOP" nonché professionista certificatore dei bilanci del 31.12.2004 - 2005 - 2006 e della tenuta delle scritture contabili della "COOPERATIVA LATTE S---- TRE SOC. COOP";

assente

difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo CAVALLO del foro di Torino

7. **S----- Lorenzina** n. Cavallermaggiore (CN) il 18 febbraio 1957, residente a S----- (CN), Fr. ----, V. ----- n, 23, nella sua qualità di Vicipresidente dell'impresa Agricola "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", già corrente in S----- (CN) dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 2005;

assente

difesa di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Torino

8. **M----- Giacomo Domenico** n. a Sommariva del Bosco (CN) il 20 agosto 1953, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. 1/18, nella sua qualità di Consigliere dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 2005 dell'impresa Agricola "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA";

assente

difeso di fiducia dall'Avvocato Mario G----- del foro di Torino e dall'Avvocato Paolo ----- del foro di Cuneo

9. **G----- Luigi** n. Cuneo il 24 agosto 1963, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, nella sua qualità di Consigliere dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 2005 dell'impresa agricola "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", già corrente in S----- (CN);

assente

difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Torino

10. **R----- angelo** n. Villafranca P.te (TO) il 13 febbraio 1956, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in

S-----, Via Bagni n. I/A, nella sua qualità di Consigliere dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 2005 dell'impresa agricola "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", già corrente in S----- (CN);

assente

difeso di fiducia dall'avvocato Mario G----- del foro di Torino e dall'Avvocato Paolo ----- del foro di Cuneo

11. **L----- Giorgio** n. Fossano (CN) il 28 ottobre 1962, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, nella sua qualità di Consigliere dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 2005 dell'impresa agricola "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", già corrente in S----- (CN);

assente

difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del fom di Torino

IN RELAZIONE ALLA SOLA "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- DUE SOC. COOP"

12. **M----- Denis** n. Savigliano (CN) il 30.10.1972, con domicilio e etto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, quale vicepresidente dell'organo amministrativo dal 28 maggio 1998 al 22 novembre 2005 della "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- DUE SOC. COOP"

assente

difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Torino

13. **G----- celestino** n. Ruffia (CN) il 14.04.1951 con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, quale consigliere dal 28 maggio 1998 al 22 novembre 2005 della "Cooperativa Produttori Latte S----- Due Soc. Cooperativa"

assente

difeso di fiducia dall'Avvocato Mario G----- del foro di Torino e dall'Avvocato Paolo ----- del foro di Cuneo

14. **B----- Giovanni Battista** n, S----- il 6 settembre 1960, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo ----- - quale consigliere dal 28 maggio 1998 al 22.11.2005 della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- DUE SOC, COOPERATIVA", già corrente in S----- - dal 28 maggio 2008
assente
difeso di fiducia dall'Avvocato Mario G----- del foro di Torino e dall'Avvocato Paolo ----- del foro di Cuneo
15. **R----- Fausto** n. Fossano (CN) il 30 luglio 1961, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, in qualità di consigliere dal 28 maggio 1998 al 22.11.2005 della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- DUE SOC, COOPERATIVA", già corrente in S----- dal 28 maggio 2008
assente
difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Tormo
16. **B----- Antonino** n. Fossano il 9 marzo 1966, residente a Scarnafigi (CN), str. S----- n. 61/ quale presidente del collegio Sindacale della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATI& S----- DUE SOC. COOPERATIVA", dai 28 maggio 1998;
assente
difeso di fiducia dall'avv. Paolo ----- del Foro di Cuneo
17. **G----- Giovanna** n. Fossano il I giugno 1974, residente a ---- (CN), V. S----- n. 21, quale sindaco effettivo dal 22 ottobre 2002 al 22 dicembre 2004 del collegio sindacale della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- DUE SOC. COOPERATIVA", dal 22 ottobre 2002 al 22 dicembre 2004;
assente
difeso di fiducia dall'avv. Paolo ----- del Foro di Cuneo

IN RELAZIONE ALLA SOLA COOPERATIVA S----- 3

18. **B----- Andrea** n. Villafranca P.te il 25 settembre 1954, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----,

Via Bagni n. I/A, quale vicepresidente dell'organo amministrativo dal 6 agosto 1998 al 22 novembre 2005 della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC. COOP." già corrente in S-----, dal 6 agosto 1998 al 22 ottobre 2002, consigliere dal 22.10.2002;

assente

difeso di fiducia dall'Avvocato Mario G----- del foro di Torino e dall'Avvocato Paolo ----- del foro di Cuneo

19. **F----- Antonio** n. Fossano (CN) il 25 giugno 1959, con domicilio dichiarato in --- (CN) str. ---- n. 8 Coop." già corrente in S----- (CN) dal 6 agosto 1988 - quale consigliere della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC. COOP. dal 6 agosto 1998 al 22 novembre 2005;

assente

difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Tonno

20. **C----- Mauro Giuseppe** n. S----- 18 giugno 1963, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, Sito in S-----, Via Bagni n. IIA, quale consigliere della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC. COOP", già corrente in S-----, dal 6 agosto 1998 al 22 ottobre 2002 vicepresidente dal 22 ottobre 2002 al 22 novembre 2005

assente

difeso di fiducia dall'Avvocato Mario G----- del foro di Torino e dall'Avvocato Paolo ----- del foro di Cuneo

21. **S----- Giovanni** n. Collegno (TO) IL 19 FEBBRAIO 1960, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, quale consigliere della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC. COOP" già corrente in S----- (CN) dal 6 agosto 1998;

assente

difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Torino

22. **B----- Gianfranco** n. S----- 1'8 marzo 1967, residente a -----(CN), ----, quale presidente del collegio sindacale della "COOPERATIVA PRODUTTORI S----- IRE SOC. COOP" dal 6 agosto 1998 fino al 22 dicembre 2004;

assente

difeso di fiducia dall'Avvocato Paolo B0TASSO del foro di Cuneo

23. **M----- Enrico** n. Rivarolo Canavese (TO) il 5 dicembre 1943, Con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo -----, sito in S-----, Via Bagni n. I/A, quale sindaco effettivo del collegio Sindacale dal 6 agosto 1998 al 22 dicembre 2004 della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC. COOP";

assente

difeso di fiducia dagli Avvocati Mario G----- e Giuseppe C----- del foro di Torino

24. **F----- Giuseppe** n. Pinerolo (TO) il 30 luglio 1971, residente a --- --, strada Circonvallazione n. 5, quale sindaco effettivo del collegio sindacale, dal 6 agosto 1998 al 22 dicembre 2004 della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC. COOPERATIVA" dal 6 agosto 1998 al 22 marzo 2005;

assente

difeso di fiducia dall'Avvocato Paolo ----- del foro di Cuneo

IMPUTATI

In relazione alla cooperativa "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA"

R----- G., S----- L., M----- G.D., G----- L., R----- A., L-----
- G.

1. **Del delitto p.p. dagli artt. 110, 223 co. 2 n. 2 RD 16 marzo 1942 n. 267** perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, quali amministratori della Cooperativa "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, ne cagionavano con dolo, o comunque per effetto di operazioni dolose il dissesto, tanto che la stessa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e successivamente, in data 2 gennaio 2009, dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- ai sensi dell'art. 195 L.F.; segnatamente, dopo avere costituito, in data 23 aprile 1998, la Cooperativa predetta e averne ottenuto il riconoscimento quale "primo

acquirente", nel corso della gestione sodale, contravvenivano all'obbligo allora imposto dalla normativa allora vigente (L.468/1992, reg. CEE 3950/92, 1788/03 e dai regolamenti comunitari succedutisi) che imponeva ai primi acquirenti di trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo di riferimento assegnato ai conferenti (QRI) e, conseguentemente, all'obbligo di versare gli importi trattenuti presso la tesoreria di AGEA, stornando a favore dei produttori l'importo della trattenuta per il latte in eccedenza a titolo di finanziamenti concessi dalla cooperativa, registrando nella contabilità in uscita le relative somme come "anticipo su compensazione", ossia tramite un artificio contabile costituivano una posta attiva, esimendo i produttori di latte dall'effettuazione dell'accantonamento materiale della trattenuta, senza richiedere la costituzione di idonee garanzie fideiussorie né, successivamente, attivarsi per la riscossione delle somme non versate, così cagionando un dissesto pari ad € 44.281.081,37 - dovuto all'ammontare dei debiti verso l'erario, accumulati in ragione di tali condotte, sia per i debiti maturati in ragione dell'omesso versamento dei prelievi supplementari (il credito vantato dalla regione Piemonte ammonta ad euro 35.229.708,88 -) che in ragione delle sanzioni amministrative comminate.

Fatto commesso S----- il 2 gennaio 2009

R----- G., L. S-----, G. D. M-----, L. G-----, A. R-----, G.L-----; B----- V., R----- F., B----- N., V----- P.; G----- Federico quale certificatore dei bilanci dal 2004 al 2006

2. del reato p.p. dagli artt. 110, 40 cpv CP, 223 co. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 perché in concorso tra loro, R-----, S-----, M-----, A-----, G-----, R----- e L-----, quali componenti dell'organo amministrativo della cooperativa "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, sottoposta a dichiarazione di insolvenza dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009 e con B----- V., R----- B----- N., V----- P., quali membri del collegio sindacale della predetta e il G----- quale certificatore dal 2004 al 2006, i primi commettendo i delitti previsti e puniti dagli artt. 2621 e 2622 c.c., i secondi

certificando i bilanci sociali e non impedendo, ex artt. 2403 e 2406 c.c., agli amministratori di porre in essere plurime condotte illecite, cagionavano il dissesto della predetta Cooperativa; segnatamente, gli amministratori e i sindaci, in concorso tra loro, abusando delle relazioni di ufficio e delle qualità sopra indicate, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico ed assicurarsi il profitto, nei bilanci, nella contabilità, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali della COOPERATIVA "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", esponevano fatti materiali non rispondenti al vero ed omettevano informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, in modo tale da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione; in particolare, contabilizzavano le false trattenute del superprelievo in realtà mai operate materialmente, stornavano i debiti per le trattenute CEE a favore dei produttori a titolo di "anticipo su compensazione", non svalutavano i crediti per "anticipo su compensazione" in vista delle presumibili perdite, non fornivano informazioni e dettagli nelle note integrative ai bilanci circa la natura dei crediti derivanti dall'anticipo su compensazione, contabilizzandoli come esigibili a breve e, invece, i debiti per "tratt. Reg. CEE" come scadenti oltre l'esercizio (a lungo termine), non accantonavano "Fondo rischi ed oneri" per fare fronte alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento del superprelievo, contabilizzavano crediti verso i clienti, costi e debiti non esistenti, determinando una variazione del risultato economico di esercizio superiore al 5%, variazione del patrimonio netto superiore al 1%, condotte tutte che consentivano alla Cooperativa di proseguire la sua attività e accumulare ulteriori passività fino alla declaratoria di insolvenza pronunciata dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009, con un deficit fallimentare pari ad euro 44.281.081,37.-

Fatto commesso in S----- il 2 gennaio 2009

Il solo R----- Giovanni

- 3. Del delitto p.p. dagli artt. 224 co.1 11.1 RD 16 marzo 1942 n, 267 in relazione all'art. 217 co. 1 n. 4 perché, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa S----- SOCIETA' COOPERATIVA", con sede**

legale in S-----, Via C----- n. 29/A - dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009 - pur a fronte di uno stato di decozione manifesto fin dal 31.12.1999, aggravava il dissesto, omettendo di chiedere la messa in liquidazione o comunque lo scioglimento ex art. 2545 *duodecies* c.c. della Cooperativa, proseguendo la gestione sociale per le finalità meglio Indicate al capo a), fino alla causazione di un dissesto quantificabile in euro 35.009.245,46.

Fatto commesso in S----- il 2 gennaio 2009

4. **De' delitto p.p. dagli artt. 223 co. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art. 216 co. 1 n. 1** perché nella sua qualità di Presidente della Cooperativa "LAITE S----- SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, nel periodo compreso tra il 15 marzo 2002 ed il 1 aprile 2004, effettuava plurime forniture di latte alla società "LATTE PADANO 6", per un importo complessivo pari ad euro 858.745,37-, società di cui il R----- era amministratore e che, all'atto delle forniture, risultava essere già in liquidazione con un patrimonio netto negativo di euro 194.110-, così distraendo dal patrimonio sociale somme corrispondenti alle forniture effettuate e rimaste impagate, consapevo e dello stato di insolenza della società creditrice.

Fatto commesso in S----- il 2 gennaio 2009

G. R-----, L. S-----, G.D. M-----, L. G-----, A. R-----, G. L-----

5. **Del reato p.p. dagli artt. 110, 223 co. 1. in relazione all'art. 216 coil n.1 RD 16 marzo 1942 n. 267** perché [R-----] nella sua qualità di Presidente della Cooperativa "LATEE S----- SOCIETA' COOPERATIVA" e gli altri soggetti quali consiglieri della stessa, con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009, deliberavano di riconoscere un contributo di 10.000.000 di Lire per sostenere i costi della compagna elettorale di R----- Giovanni, ossia un finanziamento del tutto estraneo all'oggetto sociale della Cooperativa e alla sua finalità, così distraendo tale somma dal patrimonio sociale.

Commesso in S----- il 2 gennaio 2009

In relazione alla COOPERATIVA S----- 2

R----- G. M----- D., G----- C., B----- G.B., R----- F.

6. **Del delitto p.p. dagli artt. 110, 223 co1°CE2 n.2 RI) 16 marzo 1942 n. 267** perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, quali amministratori della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- DUE SOC. COOP a r.l.", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, ne cagionavano con dolo, o comunque per effetto di operazioni dolose, il dissesto, tanto che la stessa veniva posta in liquidazione coatta Amministrativa e successivamente, in data 2 gennaio 2009, dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- ai sensi dell'art. 195 LF; segnatamente, dopo avere costituito, in data 28 maggio '98, la Cooperativa predetta e averne ottenuto il riconoscimento quale "primo acquirente", nel corso della gestione sociale contravvenivano agli obblighi allora imposti dalla normativa vigente (L.468/1992, reg. CEE 3950/92, 1788/03 e dai regolamenti comunitari succedutisi) che imponevano ai primi acquirenti di trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo di riferimento assegnato ai conferenti (QRI) e, conseguentemente, di versare gli importi trattenuti presso la tesoreria di AGEA, stornando a favore dei produttori l'importo della trattenuta per il latte in eccedenza a titolo di finanziamenti concessi dalla cooperativa, registrando nella contabilità in uscita le relative somme come "anticipo su compensazione", ossia tramite un artificio contabile costituivano una posta attiva, esimendo i produttori di latte dall'effettuazione dell'accantonamento materiale della trattenuta, senza richiedere la costituzione di idonee garanzie fideiussorie né, successivamente, attivarsi per la riscossione delle somme non versate così cagionando un dissesto pari ad euro 19.050.060,85 dovuto all'ammontare dei debiti verso l'erario, accumulati in ragione di tati condotte, sia per i debiti maturati in ragione dell'omesso versamento dei prelievi supplementari che in ragione delle sanzioni amministrative comminate.

Fatto commesso S----- il 2 gennaio 2009

R----- G. M----- D., G----- C., B----- G.B., R----- F., quali membri dell'organo amministrativo; B----- A., R----- F., G----- G., quali membri del collegio sindacale; G----- F. quale certificatore dei bilanci dal 2004 al 2006

7. del reato p.p. dagli artt. 110, 40 cpv CP, 223 co. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, R----- G, M----- D., G----- C., B----- .G.B., R----- F., quali componenti dell'organo amministrativo della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- DUE SOC COOP arl", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, sottoposta a dichiarazione di insolvenza dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009 e con B----- A., R----- F., G----- G e G----- F., quali del collegio Sindacale e certificatore dei bilanci della predetta, i primi commettendo i delitti previsti e puniti dagli artt. 2621 e 2622 c.c., i secondi certificando i bilanci sociali e non impedendo ex art. 2403 e 2406 c.c. agli amministratori di porre in essere plurime condotte illecite, cagionavano il dissesto della predetta Cooperativa; segnatamente, gli amministratori e i sindaci, in concorso tra loro, abusando delle relazioni di ufficio e delle qualità sopra indicate, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico ed assicurarsi il profitto, nei bilanci, nella contabilità, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali della Cooperativa, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero ed omettevano informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, in modo tale da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione; in particolare, contabilizzavano le false trattenute del superprelievo in realtà mai operate materialmente, stornavano i debiti per le trattenute CEE a favore dei produttori a titolo di "anticipo su compensazione", non svalutavano i crediti per "anticipo su compensazione" in vista delle presumibili perdite, non fornivano informazioni e dettagli nelle note integrative ai bilanci circa la natura dei crediti derivanti dall'anticipo su compensazione, contabilizzandoli come esigibili a breve e, invece, i debiti per "tratt. Reg. CEE" come scadenti oltre l'esercizio (a lungo termine), non accantonavano "Fondo rischi ed oneri" per fare fronte alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento del superprelievo, contabilizzavano crediti verso i clienti, costi e

debiti non esistenti, una variazione del risultato economico di esercizio Superiore al 5%, variazione del patrimonio netto superiore al 1%, condotte tutte che consentivano alla Cooperativa di proseguire la sua attività e accumulare ulteriori passività fino alla declaratoria di insolvenza pronunciata dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009, con un deficit fallimentare pari ad **euro 19.050.060,85.**

Fatto commesso in S----- il 2 gennaio 2009

Il solo R----- G.

8. **Del delitto p.p. dagli artt. 224 co. 1 n. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art. 217 co. 1 n. 4** perché, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- - DUE SOC. COOP arl", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A - dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009 - pur a fronte di uno stato di decozione manifesto fin dal 31.12.1999 (con perdita dell'intero capitale sociale fin da tale data), aggravava il dissesto, omettendo di chiedere la messa in liquidazione o lo scioglimento ex art. 2545 *duodecies* c.c. della Cooperativa, proseguendo la gestione sociale per le finalità meglio indicate al capi e), fino alla causazione di un dissesto quantificabile in euro 18.460.758.

Fatto commesso In S----- il 2 gennaio 2009

R----- G., M----- D., G----- C. , B----- G.B. -

9. **Del reato p.p. dagli artt. 110, 223 01. in relazione all'art. 216 co.1 n.1 RD 16 marzo 1942 n. 267** perché, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- - DUE SOC. coop arl" c gli altri soggetti quali consiglieri della Stessa, con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009, deliberavano di riconoscere un contributo di 10.000,000 di Lire per sostenere i costi della campagna elettorale di R----- Giovanni, ossia un 13 finanziamento del tutto estraneo all'oggetto sociale della Cooperativa e alla sua finalità, così distraendo tale somma dal patrimonio sociale.

Comnesso in S----- il 2 gennaio 2009

R----- G., B----- A, F----- A., C----- M.G., S----- G.

10. **Del delitto p.p. dagli artt. 110, 223 co.2 n.2 RD 16 marzo 1942 n, 267** perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, quali amministratori della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATE S----- TRE SOC. COOP arl", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, ne cagionavano con dolo o comunque per effetto di operazioni dolose il dissesto, tanto che la stessa veniva poste in liquidazione coatta amministrativa e successivamente, in data 2 gennaio 2009, dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- ai sensi dell'art. 195 LE; segnatamente, dopo avere costituito, in data 6 agosto 1998, la Cooperativa predetta e averne ottenuto il riconoscimento quale "primo acquirente", nel corso della gestione sociale contravvenivano agli obblighi allora imposti dalla normativa vigente (L.468/1992, reg. CEE 3950/92, 1788/03 e dai regolamenti comunitari succedutisi) che imponevano ai primi acquirenti di trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo di riferimento assegnato ai conferenti (QRI) e, conseguentemente, di versare gli importi trattenuti presso la tesoreria di AGEA, stornando a favore dei produttori l'importo della trattenuta per il latte in eccedenza a titolo di finanziamenti concessi dalla cooperativa, nella contabilità in uscita le relative somme come "anticipo su compensazione", ossia tramite un artificio contabile costituivano una posta attiva, esimendo i produttori di latte dall'effettuazione dell'accantonamento materiale della trattenuta, senza richiedere la costituzione di idonee garanzie fideiussorie né, successivamente, attivarsi per la riscossione delle somme non versate, così cagionando un dissesto pari ad **euro 10.948.693,60** dovuto all'ammontare dei debiti verso l'erario, accumulati in ragione di tali condotte, sia per i debiti maturati in 4 ragione dell'omesso versamento dei prelievi supplementari (il credito vantato dalla regione Piemonte, per tale causale ammonta ad euro **8.151.035,09**) che in ragione delle sanzioni amministrative comminate.

Fatto commesso S----- il 2 gennaio 2009

R----- G, B----- n., F----- A., C----- M.G., S----- G., quali membri dell'organo amministrativo; B----- G, M----- E., F----- G., quali membri del collegio Sindacale, G----- Federico quale certificatore dei bilanci dal 2004 al 2006.

11. Del reato p.p. dagli artt. 110, 40 CPV CP, 223 CO. I R.D. 16 marzo 1942 n. 267 perché in concorso tra oro, R----- G. B----- A., F----- A., C----- M.G., S----- G., quali componenti dell'organo amministrativo della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- TRE SOC. COOP arl", con sede legale in S-----, Via C----- n. Z9/A, sottoposta a dichiarazione di insolvenza dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009 e con B----- G, M----- E., F----- G. e G----- F., quali membri del collegio sindacale e certificatore dei bilanci della predetta, i primi commettendo i delitti previsti e puniti dagli artt. 2621 e 2622 c.c., i secondi certificando i bilanci sociali e non impedendo ex art. 2403 e 2406 c.c. agli amministratori di porre in essere plurime condotte illecite, cagionavano il dissesto della predetta Cooperativa; segnatamente, gli amministratori e i sindaci, in concorso tra loro, abusando delle relazioni di ufficio e delle qualità sopra indicate, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico ed assicurarsi il profitto, nei bilanci, nella contabilità, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali della Cooperativa, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero ed omettevano informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, in modo tale da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione; in particolare, contabilizzavano le false trattenute del superprelievo in realtà mai operate materialmente, stornavano i debiti per le trattenute CEE a favore dei produttori a titolo di "anticipo su compensazione", non svalutavano i crediti per "anticipo su compensazione" in vista delle presumibili perdite, non fornivano informazioni e dettagli nelle note integrative ai bilanci circa la natura dei crediti derivanti dall'anticipo su compensazione, contabilizzandoli come esigibili a breve e, invece, i debiti per "Tratt. Reg. CEE" come scadenti oltre l'esercizio (a lungo termine), non accantonavano "Fondo rischi ed oneri" per fare fronte alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento del superprelievo, contabilizzavano crediti verso

i clienti, costi e debiti non esistenti, determinando una variazione del risultato economico di esercizio superiore al 5%, variazione del patrimonio netto superiore al 1%, condotte tutte che consentivano alla Cooperativa di proseguire la sua attività e accumulare ulteriori passività fino alla declaratoria di insolvenza pronunciata dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009, con un deficit fallimentare pari ad euro euro 10.948.693,60.

Fatto commesso in S----- il 2 gennaio 2009

Il solo R----- Giovanni

12. **Del delitto p.p. dagli artt. 224 "0.1 n.1 RD 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art. 217 CO. I n. 4** perché, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL LATTE S----- TRE SOC. coop arl", con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A - dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009 - pur a fronte di uno stato di decozione manifesto sin dal 31.12.1999 (con perdita dell'intero capitale sociale fin da tale data), aggravava il dissesto, omettendo di chiedere la messa in liquidazione o lo scioglimento ex art. 2545 *duodecies* c.c. della Cooperativa, proseguendo la gestione sociale per le finalità meglio indicate al capi e), fino alla causazione di un dissesto quantificabile in euro 10.341.579,89.-

Fatto commesso in S----- il 2 gennaio 2009

R----- G., B----- ,4., F----- A.-

13. **Del reato p.p. dagli artt. 110, 223 co. 1. in relazione all'art. 216 co. I n. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267** perché, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI DEL S----- TRE SOC. COOP arl" e gli altri soggetti quali consiglieri della stessa, con sede legale in S-----, Via C----- n. 29/A, dichiarata insolvente dal Tribunale di S----- in data 2 gennaio 2009, deliberavano di riconoscere un contributo di 10.000.000 di Lire per sostenere i costi della campagna elettorale di R----- Giovanni, ossia un finanziamento del tutto estraneo all'oggetto sociale della Cooperativa e alla sua finalità, così distraendo tale somma dal patrimonio sociale.

Comesso in S----- il 2 gennaio 2009

Fatti tutti aggravati ai sensi degli artt. 219 co 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 per avere gli imputati commesso i fatti di cui ai capi in premessa e cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, con un deficit fallimentare, per la Cooperativa "LATTE S----- SOCIETA' COOPERATIVA" pari ad euro 44.281.081,37; per la Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- DUE SOG COOP." con un deficit fallimentare pari ad euro 19.050.060,85.- ; per la Cooperativa "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE S----- TRE SOC. COOP." con un deficit fallimentare di euro 10.948.693,60.

Fatti in contestazione tutti aggravati ai sensi dell'art. 219 co.2 n. 1 RD 16 mar70 1942 n. 267 per avere gli imputati commesso i più fatti tra quelli previsti dagli articoli In premessa.

Con l'aggravante per il R----- della recidiva di cui all'art. 99 co. 2 n. 1 c.p.

Con l'aggravante per il M----- della recidiva di cui all'art. 99 co. 1 c.p.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: P.A. S-----

L'avv. Mario G----- e l'avv. Giuseppe C----- del foro Torino, di fiducia per R----- Giovanni, B----- Viancenco, V----- Piergiorgio, S----- Lorenzina, G----- Luigi, L----- Giorgio, M----- Denis, R----- Fausto, M----- Enrico;

l'avv. Mario G----- e l'avv. Paolo ----- per R----- Francesco, M----- Giacomo Domenico, R----- Angelo, G----- Celestino, B----- Giovanni Battista, B----- Andrea e C----- Mauro Giuseppe;

l'avv. Paolo ----- per B----- Nicolino, B----- Antonino, G----- Giovanna, B----- Gianfranco e F----- Giuseppe;

l'avv. Carlo Cavallo per l'imputato G----- Federico

l'avv. Maddalena M----- per le PP.CC. "Cooperative Produttori Latte S-----" in persona dei commissari liquidatori avv. Simona Bezzi e Dr. Alberto Pellutterio

Conclusioni delle parti:

L'avv. C----- per i propri assistiti chiede sentenza di non luogo a procedere sui capi 1, 6 e 10.

L'avv. ----- chiede sentenza di non luogo a procedere per i reati di cui ai capi 2, 7, LI sia per il bis in idem sia perché il fatto non costituisce reato.

L'avv. Mario G----- chiede sentenza di non luogo a procedere per prescrizione Sui capi 3, 8 e 12; perché il fatto non sussiste per il capo 4; per i capi 5, 9 e 13 perché il fatto non sussiste;

L'avv. Cavallo per G----- chiede sentenza di n.d.p. perché il fatto non sussiste.

Il P.M. insiste nel rinvio a giudizio e la parte civile si associa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in cancelleria veniva chiesto il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati in epigrafe.

All'udienza preliminare del 28 Ottobre 2016 i difensori degli imputati chiedevano rinvio in attesa del deposito delle motivazioni di una sentenza della Corte di cassazione che, in una vicenda analoga a quella in esame svoltasi davanti alle autorità giudiziarie comprese nel distretto di Corte d'Appello di Trieste, aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna degli imputati per bancarotta patrimoniale per la violazione dell'art 649 C.p.p.

Il giudice accoglieva l'istanza e *medio tempore* pervenivano all'ufficio motivazioni della pronuncia (di cui si tratterà *infra*).

All'udienza del 3 marzo 2017 il pubblico ministero e la parte civile illustravano le conclusioni', all'udienza del 28 aprile le difese degli imputati discutevano e concludevano, quindi il giudice si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione e al termine leggeva in udienza il dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Appare necessario illustrare per sommi capi la regolamentazione del settore caseario vigente all'epoca in cui si é svolta la vicenda in esame. L'Unione europea, al fine di dare stabilità al mercato caseario sul territorio europeo, introduceva fin dagli anni Ottanta un sistema di controllo dal lato della produzione, con la evidente finalità di impedire un'eccessiva produzione di latte, che ne avrebbe depresso i prezzi, determinando così la crisi del settore. A fine attribuiva a ogni Paese membro una quota di produzione del latte, che non doveva essere superata. In Caso di esubero di produzione, sulla parte eccedente veniva effettuato un 'prelievo supplementare', imponendo al singolo allevatore il pagamento di una somma parametrata alla quantità di latte prodotta in eccedenza. La misura del prelievo veniva determinata in modo tale da rendere del tutto antieconomica la vendita di latte in eccedenza. Le fonti normative di questa disciplina erano la legge n. 468 del 1992 e il decreto-legge n. 49 del 2003, convertito nella legge 1189 del 2003, che ha sostituito la prima. Essa disciplina l'Agazia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente cui spetta la gestione del meccanismo delle quote latte e la riscossione

dei prelievi supplementari. In particolare, l'art. 5 prevede che l'acquirente del latte deve trattenere il prelievo supplementare se il latte è stato consegnato in eccedenza rispetto alla quota assegnata al singolo produttore: l'importo doveva essere versato alla AGEA e comunicato alla Regione per i controlli; il mancato rispetto di questo obbligo comportava per l'acquirente l'applicazione di una sanzione e nei casi più gravi il divieto di operare sul mercato del latte. Il meccanismo introdotto dalla legge era idoneo ad assicurare che l'allevatore non producesse in eccedenza rispetto alla quota, perché in tal caso l'acquirente, vale a dire l'azienda casearia, non gli avrebbe pagato tutto il latte consegnato. L'acquirente avrebbe funzionato come una sorta di sostituto di imposta: invece di pagare al venditore tutto il latte acquistato, avrebbe versato alla AGEA la parte di latte in esubero.

2. Nel 2008-2009 si svolgeva davanti al Tribunale di S----- (CN) un processo per truffa, falso in bilancio ed altri reati a carico di 56 imputati (tutti quelli imputati in questo procedimento, con la sola eccezione di G----- Federico, revisore dei bilanci delle cooperative per le annualità dal 2004 al 2006), nella qualità di amministratori o sindaci di sei cooperative. La tesi accusatoria per la truffa, accolta dal giudice di primo grado, era che gli imputati avessero costituito cooperative (aventi come soci gli stessi allevatori) che divenivano il primo acquirente del latte: come tali avrebbero dovuto trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte pagato agli allevatori in caso di produzione oltre la quota assegnata e versarlo alla AGEA. Al contrario le società, che erano la *longa manus* dei produttori di latte, il prelievo non lo versavano all'ente preposto al controllo del mercato caseario, ma lo retrocedevano agli allevatori, con vari artifici contabili (tra cui in particolare l'anticipo su compensazione), facendo figurale un credito verso i produttori e senza farsi rilasciare alcuna garanzia per il pagamento dell'importo dovuto. In tal modo i produttori ottenevano il pagamento per intero del latte consegnato, anche per la quota in eccedenza, mentre le cooperative traevano in inganno la AGEA sulla disponibilità delle somme trattenute, che non rimanevano all'interno delle cooperative, ma ritornavano agli allevatori. Le società risultavano pertanto debentrici del prelievo supplementare verso AGEA, ma non avevano il denaro per pagarlo né altri beni (es.: mezzi di trasporto del latte) perché, anche dopo la costituzione delle cooperative, gli allevatori avevano proseguito a

consegnare il latte ai caseifici, senza passare per il tramite delle cooperative, che erano quindi prive di beni aziendali utilmente aggredibili da parte di AGEA.

Per la truffa gli imputati venivano condannati alle pene di legge; la pronuncia era confermata dalla Corte d'Appello di Torino (che anzi condannava alcuni degli imputati anche per associazione a delinquere) e, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità, anche dalla Cassazione, la quale, peraltro, per alcuni imputati, annullava la sentenza di secondo grado, rimandando a diversa sezione della Corte per la sola determinazione della pena, perché, dopo la pronuncia di secondo grado, per alcune truffe era maturata la prescrizione.

In sostanza, quanto all'accertamento di responsabilità per la truffa è sceso il giudicato.

3. Occorre ora dare conto che il meccanismo della interposizione della cooperativa come primo acquirente in modo che il prelievo (secondo l'ipotesi di accusa) non avesse luogo, dal momento che la somma trattenuta era retrocessa agli allevatori, non riguardava soltanto il Piemonte, ma varie parti d'Italia e, per quanto qui interessa, anche il Friuli Venezia Giulia. Per questa ragione venivano istruiti processi davanti ad alcune autorità giudiziarie per truffa aggravata analoghi a quelli di cui sopra si è trattato, con contestazioni sovrapponibili, perché il meccanismo utilizzato era sempre lo stesso e, talvolta, erano identiche perfino le persone fisiche che lo avevano ideato e realizzato.

In particolare, R----- Giovanni (imputato in questo procedimento e *deus ex machina* della vicenda) era condannato con sentenza passata in giudicato davanti all'autorità giudiziaria triestina per truffa aggravata. A suo carico si apriva poi un altro procedimento per bancarotta fraudolenta e documentale, in seguito alla dichiarazione di insolvenza delle cooperative, nel quale era condannato in primo e secondo grado. Si tratta di una vicenda del tutto affine quella che ci occupa: prima una pronuncia per truffa e poi un processo per bancarotta. Se si esamina il capo di imputazione del procedimento su cui ha deciso la Corte d'appello di Trieste si noterà che la contestazione per la bancarotta (art.223 co. 2 n. 2 L.F.) è del tutto corrispondente a quella formulata in questo procedimento ai capi 1, 6 e 10 e che, nel corpo della contestazione, si fa riferimento per due volte all'analogica vicenda per la quale procede la Procura di S------. D'altronde

ciò non deve stupire se si considera che le cooperative erano state costituite da R----- prima in Piemonte e poi nel Friuli.

Le difese proponevano ricorso per Cassazione con vari motivi, tra cui quello imperniato sulla violazione del divieto del *bis in idem* in relazione all'intervenuta condanna di R----- per il reato di truffa aggravata.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 47683/2016, accoglieva il ricorso sotto questo profilo. Premesso che *"l'identità del fatto, ai fini della preclusione di un secondo giudizio, deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione"*, senza ricorrere, invece, a un confronto tra le fattispecie astratte della truffa e della bancarotta, "l'omissione del versamento (rectius: il mancato percepimento da parte di AGEA dei prelievi) e il depauperamento delle risorse della cooperativa sono, nel caso concreto, all'evidenza avvinti da un rapporto di implicazione necessaria, posto che ciò che non è stato versato è esattamente ciò che sarebbe stato distratto. In realtà la deviazione in favore dei produttori (soci della cooperativa) del corrispettivo della cessione agli acquirenti finali anche delle quote di latte prodotte in eccedenza è stata ritenuta elemento costitutivo della condotta fraudolenta integrante la truffa, anche per le particolari modalità attraverso cui tale deviazione veniva posta in essere e della loro efficienza causale nella produzione degli eventi tipici previsti dall'art. 640 c.p. Deve quindi riconoscersi che il fatto contestato agli odierni imputati corrisponde, nella sua sostanza essenziale, al fatto già valutato ai fini della loro condanna per il reato di truffa (pag. 14).

4. Ciò premesso, è indispensabile mettere a confronto il capo di imputazione della truffa già giudicata nel procedimento radicato dalla Procura di S----- e quello di bancarotta impropria (art. 223 co. 2. n. 2 LF) del presente procedimento. È agevole notare che le condotte contestate sono, in sostanza, le stesse, vale a dire avere costituito le cooperative al fine di farle figurare come primo acquirente, non versare il prelievo alla AGEA e retrocederlo con varie modalità agli allevatori, soci delle cooperative. nella piena consapevolezza che, in tal modo, il prelievo non sarebbe stato versato alla AGEA, costituendo pertanto vera e propria distrazione, e che lo stesso sarebbe rimasto a carico di cooperative che non avevano alcun mezzo per fare fronte all'ingente impegno economico. In tal modo si recava un danno alla AGEA e si metteva in pericolo la possibilità per i creditori della cooperativa di ottenere il pagamento dei loro crediti.

Vi è quindi una coincidenza di contestazioni rispetto all'*idem factum*, che impone una pronuncia di non luogo a procedere per divieto di un secondo giudizio per i capi 1), 6), 10), in conformità alla recentissima pronuncia del giudice di legittimità. Se infatti per la Cassazione vi è coincidenza del fatto tra la truffa contestata dalla Procura di Pordenone (che era analoga a quella oggetto di processo a S-----), e la bancarotta ex art. 223 co. 2 n. 2 L.F. di cui alla sentenza della Corte d'appello di Trieste (a sua volta sovrapponibile a quella per cui pende questo procedimento), alla medesima conclusione deve pervenire anche questo giudicante.

5. Valutazioni analoghe valgono con riguardo alle contestazioni per bancarotta impropria ex art. 223 co. 2 n. 1 LF e le false comunicazioni sociali in danno della società. Nel procedimento già concluso era stata esercitata l'azione penale per falso in bilancio ex art. 2622 c.c. e, se si mettono a confronto le due imputazioni, ci si avvede che sono largamente sovrapponibili, con interi brani del tutto uguali ("in realtà contabilizzavano le false trattenute del superprelievo in realtà mai operate materialmente, ... non svalutavano i crediti per 'anticipo su compensazione' in vista delle presumibili perdite, non fornivano e dettagli nelle note integrative ai bilanci circa la natura dei crediti derivanti dall'anticipo su compensazione, contabilizzandoli come esigibili a breve, non accantonavano al fondo rischi ed oneri per fare fronte alle sanzioni amministrative... determinando una variazione del risultato economico di esercizio Superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all'1%"). Anche in questo caso deve sostenersi che il fatto, nel suo nucleo essenziale e centrale, é lo stesso di quello che era stato portato all'attenzione del giudice saluzzese.

Né assume rilievo che, nel primo procedimento, sia stato dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela per il falso in bilancio in danno della società (art.2622 c.c.), secondo la disciplina all'epoca vigente. Infatti, non ricorre il caso della sopravvenuta condizione di procedibilità (art.345 c.p.p.) né della trasformazione di un reato a querela in reato procedibile d'ufficio (due ipotesi che, secondo il citato disposto normativo, e per unanime giurisprudenza, costituiscono un limite all'operatività del divieto di *bis in idem*, secondo l'art.649 c.p.p.) ma vi é stata soltanto, ferma l'identità del fatto, la modifica del titolo di

reato, dall'art. 2622 c.c. all'art. 223 comma 2 n. 1 L.F., a causa dell'intervenuta dichiarazione di insolvenza. Ma se si tratta di variazione del titolo di reato vale il principio generale del *bis in idem*, espresso chiaramente dalla norma richiamata: "L'imputato... non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo...".

Giova poi evidenziare che gli artifici contabili, descritti ai capi 2, 7 e 11, sono in realtà i medesimi stratagemmi contestati nel procedimento saluzzese come artifici e raggiri costitutivi del delitto di truffa. In questo senso è utile la lettura della sentenza di secondo grado, là dove esplicitamente afferma che la tenuta della contabilità, secondo modalità idonee a trarre in inganno gli organi deputati ai controlli, costituisce il secondo meccanismo truffaldino (pag.56): la truffa si realizzava anche mediante la manipolazione della contabilità, che permetteva di trarre in inganno il creditore AGEA, in particolare mediante l'artificio contabile dell'anticipo su compensazione. Gli espedienti contabili non hanno determinato, diversamente da quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, il dissesto o un suo aggravamento (ciò è stato causato dalle operazioni dolose, sostanzialmente distrattive, fatte oggetto di altra imputazione), ma erano strumentali alla realizzazione del meccanismo truffaldino e all'induzione in errore del soggetto deputato ai controlli. Vi è, quindi, una intima connessione (l'insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso imputato e che sono inestricabilmente avvinte nel tempo e nello spazio, di cui parla la Corte di Strasburgo) tra la truffa e le sue modalità concrete di estrinsecazione e le indicazioni non veritiere apposte sui documenti contabili.

Anche per questa ragione va ravvisato il *bis in idem* tra il processo già concluso e quello successivamente instaurato, questa volta con riguardo ai rapporti tra la truffa e la bancarotta impropria societaria ex art. 223 co. 2 n. 1 L.F.

Deve pervenirsi quindi a una pronuncia di non luogo a procedere per divieto di un secondo giudizio anche per i capi 2), 7) e 11).

6. In definitiva, con questa pronuncia pare al giudicante di avere rispettato il diritto vivente così come interpretato dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. La prima ha statuito che si ha identità del fatto quando vi sia coincidenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi

(condotta, evento in senso naturalistico, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (S.U. 28 giugno 2005 n. 34655; n. 129 del 2008). La seconda ha recentemente precisato che l'evento in senso giuridico, la natura del reato e il bene tutelato non assumono rilievo nella valutazione dell'*idem factum* e ha dichiarato l'illegittimità dell'art.649 c.p.p. per contrasto con l'art. 17 Cost. comma 1, in relazione all'art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui é iniziato il nuovo procedimento penale (sentenza 31 maggio 2016). Ugualmente, la Corte EDU ha affermato nella sentenza della Grande Camera Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009 che l'*idem factum* si fonda "su fatti identici o sostanzialmente uguali" e, nella sentenza Lucky c. Svezia del 27 novembre 2014, che esso é "un insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso imputato e che sono inestricabilmente avvinte nel tempo e nello spazio".

7. Non si può parlare di *idem factum* per il solo imputato **G----- Federico**, l'unico tra gli attuali imputati che non è stato chiamato a rispondere di truffa e falso in bilancio davanti al Tribunale di S-----. In qualità di socio della '*Aleph auditing*' e come tale responsabile della revisione dei bilanci delle cooperative per gli anni dal 2.004 al 2006 è accusato per ciascuna delle tre società di bancarotta Societaria impropria da falso in bilancio (art. 223 comma 2, n. 1 L.F.).

Secondo questo giudice va pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Come é noto, il revisore contabile ha il compito di verificare che le scritture contabili elementari corrispondano alle operazioni compiute nello svolgimento dell'impresa e alla loro documentazione e che il bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) sia redatto secondo i criteri enunciati dalla legge (artt. 2423 e 55 c.c.) e dai principi contabili internazionali. Questa regola generale deve essere adattata ai casi concreti e ciò vale soprattutto nel procedimento in esame, nel quale, come si è cercato di spiegare, le cooperative erano sorte con il fine - da ritenersi illecito - di esonerare di fatto dal prelievo supplementare gli allevatori e consentire loro di ricevere il pagamento del latte per intero, anche per la produzione che eccedeva la quota loro assegnata. Tuttavia, non vi è prova che G----- fosse a conoscenza di

questa finalità illecita, né può sostenersi che essa fosse evidente *ictu oculi*, se si considera che la normativa europea sulle quote latte era particolarmente complessa e aveva dato luogo in alcuni casi a pronunce divergenti della giurisprudenza e che nelle assemblee delle società era sempre stato sostenuto che il meccanismo creato con la costituzione delle cooperative fosse corretto. Inoltre, egli aveva assunto l'incarico a partire dal 2004, allorché le tre cooperative avevano cessato l'attività (v. consulenza Stasi-Volante), a seguito dell'entrata in vigore della legge 119/2003. Il meccanismo truffaldino era stato posto in essere negli anni precedenti e, dal 2004, i saldi delle cooperative non registravano movimentazioni significative: secondo la consulenza Stasi-Volante, applicando corretti criteri legali e contabili, il dissesto sarebbe già emerso al 31 dicembre 1999 e, a causa del congelamento dell'attività negli anni 2004-2006, non pare che sia avvenuto, in quest'ultimo arco temporale, un significativo aggravamento dell'insolvenza.

Occorre poi evidenziare che la lettura del capo di imputazione non permette di comprendere quale sia la condotta dolosa posta in essere dal G----- in

violazione dei doveri incumbenti sul revisore contabile. In esso si richiamano gli artt. 2403 e 2406 c.c., che tuttavia riguardano il primo i doveri del collegio sindacale (figura sicuramente non coincidente con quella del revisore contabile) e il secondo le omissioni degli amministratori. All'assenza dell'indicazione del parametro normativo violato si affianca la mancanza di ogni descrizione della condotta 'di G-----, rispetto ai doveri su di lui incumbenti. Non si comprende quindi quale sia l'addebito elevato nei confronti dell'imputato: che cosa egli abbia fatto in contrasto ai doveri derivanti dall'incarico o che cosa invece non abbia fatto malgrado una norma giuridica (non indicata) gli imponesse un obbligo di fare. Si noti poi che nella relazione ai bilanci dei tre anni di interesse, nella quale culmina l'attività del revisore contabile, l'imputato metteva in evidenza, per tutte e tre le cooperative, che soltanto una positiva conclusione dei contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate e con la Provincia avrebbe evitato una fine traumatica della fase liquidatoria in atto: *"soltanto una conclusione favorevole dei contenziosi in essere e una conseguente cancellazione delle sanzioni irrogate potrà consentire alla cooperativa una chiusura non traumatica della fase di volontaria liquidazione in atto"*.

Si tratta di una valutazione del tutto aderente alla realtà e che non si presta a censure di sorta e, per giunta, nel capo di imputazione non si contesta che le relazioni contengano affermazioni contrarie al vero.

Deve aggiungersi che la difesa ha dimostrato che, nel corso della sua attività, G----- non é rimasto del tutto inoperoso, ma ha controllato i saldi creditori delle cooperative, inviando nel 2004 comunicazioni a tutti i debitori, in modo da riscontrare i dati emergenti dalle scritture contabili.

Non é poi senza significato che i consulenti del P.M., nominati per la valutazione dei fatti di bancarotta dopo la dichiarazione di insolvenza (dott. Stasi e rag. Volante) abbiano sostenuto con forza la responsabilità degli amministratori e dei sindaci per le ipotesi di reato indicate dalla normativa fallimentare, mentre abbiano lasciato al P.M. ogni valutazione sulla posizione del revisore, dott. G-----.

Infine, è verosimile che il pubblico ministero di S-----, che ha esercitato

l'azione penale per la truffa e il falso in bilancio, sia pervenuto a valutazione analoga a quella qui sostenuta, poiché non aveva neppure disposto l'iscrizione di G----- nel registro degli indagati, malgrado la sua opera fosse stata di scrutinio da parte del suo consulente, dott.ssa Cardia (v. relazione del 17.9.2007 pag.76-84), con ogni probabilità perché non aveva ravvisato nelle relazioni al bilancio delle tre cooperative, ormai nella fase liquidatoria, elementi di falsità tali da consentire un proficuo esercizio dell'azione penale.

Da ultimo, non appare ragionevole ipotizzare un incremento degli elementi di conoscenza in sede dibattimentale: la posizione di G----- è stata presa in esame nel corso di due consulenze, molto ampie, senza che siano state evidenziate condotte penalmente rilevanti e, a distanza di oltre dieci anni dai fatti, non si comprende come l'istruttoria dibattimentale possa consentire di raccogliere ulteriori dati probatori a suo carico.

Per tutte queste considerazioni deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti di G----- Federico perché il fatto non sussiste.

8. Devono ora essere esaminate, sotto il profilo della prescrizione, le tre contestazioni di bancarotta semplice (n. 3, 8, 12) elevate nei confronti del solo R-----. In tutti e tre i casi il momento di decorrenza della prescrizione coincide con la dichiarazione di insolvenza della cooperativa e quindi é il 2 gennaio 2009. Il termine minimo di prescrizione, entro il quale deve essere compiuto un atto interruttivo, é di sei anni: ciò anche

se R----- é recidivo aggravato, in quanto l'aumento della metà della prescrizione per questa aggravante ad effetto speciale deve operare sulla pena massima prevista per la bancarotta semplice (due anni di reclusione, con aumento della metà e quindi tre anni) e non sulla durata minima della prescrizione di sei anni prevista dall'art. 157 c.p. per tutti i delitti. Dall'esame del fascicolo risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è la richiesta di rinvio a giudizio del 18 maggio 2016, quando il termine di prescrizione era ormai maturato. Durante le indagini è stato notificato a R----- l'invito a presentarsi a rendere interrogatorio in data 24 marzo 2015. Ad avviso del giudice esso non è interruttivo della prescrizione, perché non proveniva dal pubblico ministero, ma dai militari della Guardia di finanza su delega del P.M. e non era un invito a presentarsi al P.M., bensì presso lo studio dell'avv. -----, difensore di R-----, dove in effetti l'interrogatorio si svolgeva il successivo 8 aprile. Tuttavia, anche se si considerasse tale invito presentarsi dotato di efficacia interruttiva, alla data del 24 marzo 2015 il termine minimo di prescrizione di sei anni era già decorso. Ne consegue che i reati sub 3, 8 e 12 devono essere dichiarati estinti per prescrizione.

9. Vanno ora esaminate le tre imputazioni (5, 9, 13) di bancarotta distrattiva perché ciascuna delle tre cooperative aveva, a suo tempo - nel 1999 -, finanziato la campagna elettorale di R----- per le elezioni al Parlamento, versando a suo favore l'equivalente di euro 5.164,00 (dieci milioni di Lire: v. consulenza Stasi-Volante del 2 luglio 2012).

Dal punto di vista oggettivo si può sostenere che si tratti di una distrazione rilevante sul terreno della bancarotta, perché vi è stata un'uscita di danaro senza un corrispettivo concreto che sia entrato nelle casse delle società. Tuttavia, sul piano dell'elemento soggettivo appare a questo Giudice evidente e ragionevole che i soci delle cooperative - che non erano altro che i produttori del latte - si aspettassero concreti benefici dal successo elettorale del presidente del consiglio di amministrazione, che da anni difendeva gli interessi dei produttori. Egli avrebbe potuto, nella sede parlamentare, sostenere le ragioni degli allevatori e contribuire alla formazione di un tessuto normativo favorevole ai loro interessi, che avrebbe avuto - negli auspici dei produttori - ripercussioni favorevoli sul mercato del latte e quindi, indirettamente, sulle cooperative *de quibus*. Considerato anche che la somma erogata era assai esigua, si trattava di un finanziamento sicuramente del tutto

atipico, ma che poteva trovare una giustificazione in una prospettiva di medio-lungo periodo, se R----- fosse stato eletto e avesse potuto difendere le rivendicazioni e le pretese degli allevatori. Si deve pervenire quindi, per questi tre capi, a una pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di prova del dolo, la cui valutazione non pare suscettibile di modifiche in sede dibattimentale, non soltanto per il tempo trascorso, ma perché si tratta di reato che nella sua materialità emerge dai documenti (i verbali del consiglio di amministrazione) e su cui l'istruttoria dibattimentale non potrà fornire alcun supplemento significativo di conoscenza. D'altronde, anche in questo caso, la valutazione del giudicante coincide con quella del Pubblico Ministero che ha esercitato l'azione penale davanti al Tribunale di S-----, dal momento che anche la Sua consulente aveva esaminato questo contributo (pag. 82 relazione Cardia, del tutto uguale sul punto alla relazione Stasi-Violante) senza che il titolare dell'accusa avesse rilevato fattispecie penalmente rilevanti.

10. Nel capo 4) si contesta al solo R----- di avere effettuato, come presidente della cooperativa S-----, tra il 2002 e il 2004 plurime forniture di latte, per oltre ottocentomila euro, alla cooperativa Padano 6, di cui era amministratore, pur sapendo che fosse in liquidazione con patrimonio netto negativo. Come rilevato dalla difesa la consulenza Stasi-Volante (e di conseguenza il capo di imputazione che la riprende) contiene alcune imprecisioni. In primo luogo, R----- cessava dalla carica di amministratore a maggio del 2003 e non nel 2004. Inoltre, nel periodo 2002-2004, la cooperativa Padano 6 non era in liquidazione, poiché era posta in liquidazione soltanto nel 2006, due anni dopo, con liquidatore lo stesso R-----. Non può quindi affermarsi che nel periodo in cui R----- era amministratore (2002-2003) la Padano 6 fosse insolvente, dal momento che, secondo le fatture prodotte, le forniture di latte nel 2002 venivano pagate e la liquidazione iniziava tre anni dopo l'uscita dell'imputato dall'organo di gestione. Va poi notato che non vi è prova dell'insolvenza della Padano 6 neppure successivamente, dal momento che, durante la fase liquidatoria, durata fino al 2015 e quindi ben nove anni, non vi è stata alcuna dichiarazione di dissesto. In mancanza della prova dell'insolvenza dell'acquirente del latte, nel periodo in cui R----- ne era amministratore, e non essendo ipotizzabile che il dibattimento - a distanza di quindici anni dai fatti - possa fare emergere elementi nuovi, anche per

il capo 4) va emessa sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art.425 comma 3 c.p.p.

DICHIARA non luogo a procedere per tutti gli imputati di cui ai capi sub 1, 2, 6, 7, 10 e 11, per divieto di un secondo giudizio ai sensi dell'art. 649 c.p.p.

DICHIARA non luogo a procedere per il solo R----- per i reati sub 3, 8 e 12, perché estinti per intervenuta prescrizione.

DICHIARA non luogo a procedere per i capi 5, 9 e 13 perché il fatto non costituisce reato.

DICHIARA non luogo a procedere per il capo 4 perché il fatto non sussiste.

DICHIARA non luogo a procedere nei confronti di G----- Federico per tutti i reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste.

Cuneo, 28 aprile 2017

Il GUP

C----- G-----